Corte di Cassazione

Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16220

Integrale

IRAP - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PER IL PROFESSIONISTA CHE SI AVVALE DI UNA SEGRETARIA - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e presso di essa domiciliati in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrenti -

contro

SC. RO. ;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 9/27/04, depositata il 12 novembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'appello di Sc. Ro. , commercialista, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.

Il contribuente non ha svolto attivita' difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., e' stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, assorbente, motivo di ricorso l'amministrazione censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell'IRAP, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, nonche' per vizio di motivazione; con il secondo motivo lamenta la mancanza di specificita' dei motivi dell'appello del contribuente; con il terzo motivo si duole che, per l'annualita' 1998, solo con il ricorso giurisdizionale il contribuente abbia fatto valere l'insussistenza del presupposto impositivo dato dalla mancanza di autonoma organizzazione, laddove il rimborso era stato richiesto all'amministrazione per l'illegittimita' costituzionale dell'imposta.

Il ricorso e' manifestamente fondato, poiche' la ratio decidendi della sentenza impugnata - secondo la quale i "servizi di segreteria resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi nella fattispecie e' strettamente e necessariamente collegato all'attivita' svolta dal professionista" - non e' conforme al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il

minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n, 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, con assorbimento dell'esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale procedera' ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.